



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAMPANELLA, BOCCHINO e DE PETRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 2017

Disposizioni per la salvaguardia della sicurezza dei prodotti alimentari

ONOREVOLI SENATORI. - L'agroalimentare rappresenta un terreno privilegiato di investimento della malavita, come purtroppo dimostrano le indagini più recenti. Secondo il rapporto Coldiretti/Eurispes del 2015, il *business* dell'agromafia, in controtendenza rispetto alla fase di recessione dell'economia italiana, è in forte crescita, con un aumento del volume di affari che raggiunge i 15,4 miliardi di euro nel 2014. Produzione, distribuzione, vendita sono sempre più penetrate e condizionate dal potere criminale, esercitato ormai in forme raffinate attraverso la finanza, gli incroci e gli intrecci societari, la conquista di marchi prestigiosi, il condizionamento del mercato. Vengono rilevati, attraverso prestanome e intermediari compiacenti, imprese, alberghi, pubblici esercizi, attività commerciali soprattutto nel settore della distribuzione della filiera agroalimentare, creando, di fatto, un circuito vizioso che si autoalimenta. Gli interessi criminali sono rivolti anche alle forme di investimento nelle catene commerciali della grande distribuzione, nella ristorazione e nelle aree agroturistiche, nella gestione dei circuiti illegali delle importazioni/esportazioni di prodotti agroalimentari sottratti alle indicazioni sull'origine e sulla tracciabilità, della macellazione e della panificazione clandestine, non curandosi delle gravi conseguenze per la catena agroalimentare, per l'ambiente e la salute di tutti noi.

Questo preoccupante salto di qualità delle organizzazioni criminali ha determinato un parallelo incremento delle attività di sofisticazione e contraffazione alimentare, come dimostrano le molteplici indagini giudiziarie, già concluse o in corso, e gli stessi atti della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla

contraffazione, mentre il quadro legislativo rivolto a prevenire e reprimere il fenomeno risulta tuttora frammentario ed inadeguato. Per iniziativa del Ministro della giustizia è stata anche istituita una Commissione ministeriale di studio per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, presieduta dall'ex procuratore Gian Carlo Caselli, che ha consegnato al Ministro un primo testo legislativo nell'ottobre del 2015.

La gravità della situazione che si evince dalle cronache giornalistiche e giudiziarie non consente di procrastinare oltre un intervento di adeguamento della legislazione in materia. In particolare, in attesa di una riforma più complessiva delle norme contenute nel codice penale, appare necessario ed urgente intervenire sulla normativa di più corrente applicazione nell'attività ordinaria degli organi di controllo, riconducibile ancora, in gran parte, alle disposizioni contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283, più volte modificata, con interventi frammentari, ma tuttora non adeguata a fronteggiare la complessità dei fenomeni in atto e la stessa evoluzione della normativa europea.

Il presente disegno di legge, che riprende e modifica parzialmente alcuni contenuti del lavoro predisposto dalla Commissione di studio sopra citata, propone pertanto un intervento di riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nella citata legge n. 283 del 1962, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. In particolare l'articolo 1 della presente proposta legislativa sostituisce integralmente l'articolo 5 del testo attualmente vigente, riformulando complessivamente le disposizioni concernenti i reati

accertati nelle attività di importazione, esportazione, preparazione, produzione, distribuzione o vendita di alimenti. Oltre ad una più accurata definizione dei comportamenti perseguibili, il testo proposto rafforza il quadro sanzionatorio anche con la previsione del cosiddetto «cartellino rosso» per gli operatori del settore che commettano reiterate violazioni delle norme, introducendo la pena accessoria del divieto permanente di ottenere titoli autorizzativi per lo svolgimento di attività imprenditoriali nel settore.

L'articolo 2 del disegno di legge, anch'esso modificativo della legge n. 283 del 1962, introduce una definizione, più adeguata alla complessità dei fenomeni in atto, delle caratteristiche degli alimenti non sicuri, pregiudizievoli per la salute o inadatti al

consumo umano, mentre l'articolo 3 intende introdurre, con l'inserimento dell'articolo aggiuntivo 5-ter, una nuova figura di comportamento illecito che si riferisce direttamente al principio di precauzione, principio sempre più presente nella normativa dell'Unione europea in materia.

Infine l'articolo 4 del disegno di legge, che inserisce nella legge n. 283 del 1962 l'articolo 5-quater, è rivolto a definire in dettaglio le figure di illecito commesse da chi produce, importa, somministra o commercializza alimenti privati, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque aventi una composizione non conforme alle norme vigenti, prevedendo le relative sanzioni amministrative.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 5 della legge n. 283 del 1962 in materia di importazione, esportazione, preparazione, produzione, distribuzione o vendita di alimenti non sicuri, pregiudizievoli per la salute o inadatti al consumo umano)

1. L'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque prepara, produce, trasporta, importa, esporta, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, detiene per il commercio, somministra o commercializza con qualunque modalità alimenti che, per inosservanza delle procedure o dei requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa nazionale ed europea, oppure per il cattivo stato o l'inidoneità delle condizioni di conservazione, per i trattamenti subiti, l'alterazione, la presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o additivi vietati o superiori ai limiti stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, risultino non sicuri, o per altra causa pregiudizievoli per la salute o inadatti al consumo umano, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso nell'ambito, nelle forme o per le finalità dell'industria, della grande distribuzione o del commercio all'ingrosso.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena di cui al comma 1 si applica quando, a causa della falsità o incompletezza delle informazioni commerciali fornite in relazione ad essi, il consumo degli alimenti possa comportare effetti dannosi per la salute anche soltanto di particolari categorie di consumatori.

3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi per colpa, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

4. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 avvengono nelle forme dell'artigianato, del commercio al dettaglio o della somministrazione, si applica la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda da 5.000 a 50.000 euro. Se gli stessi fatti sono commessi per colpa, si applica la sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro.

5. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2, la sentenza è pubblicata ai sensi dell'articolo 36 del codice penale. In caso di reiterazione dei medesimi reati, è disposto, quale pena accessoria, il divieto permanente di ottenere iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attività imprenditoriali nel settore agroalimentare e la revoca di quelli eventualmente in vigore. In caso di reiterazione dei reati di cui al comma 4, ad eccezione di quelli commessi per colpa, il predetto divieto è disposto per tre anni.

6. Agli effetti della legge penale si applicano le nozioni di commercio all'ingrosso e al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 5-bis alla legge n. 283 del 1962 in materia di alimenti non sicuri, pregiudizievoli per la salute o inadatti al consumo umano)

1. Dopo l'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. — 1. Gli alimenti si intendono non sicuri quando risultano, anche in relazione a ingredienti, componenti, additivi o mangimi per animali utilizzati, in contrasto con i requisiti stabiliti dalla normativa

vigente per la prevenzione di danni alla salute.

2. Gli alimenti si intendono pregiudizievole per la salute quando la loro nocività, o quella dei singoli ingredienti, componenti, additivi o mangimi per animali utilizzati, pur non essendo specificamente prevista in base alla normativa vigente, è comunque accertata e conosciuta dal produttore o dall'operatore alimentare.

3. Gli alimenti si intendono inadatti al consumo umano quando, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo, a negligenza nel processo produttivo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione, il loro uso risulti inaccettabile.

4. Agli effetti dei commi da 1 a 3 sono esclusi gli alimenti, gli ingredienti, i componenti o i mangimi per animali destinati alla produzione alimentare che risultano vietati in forza del principio di precauzione».

Art. 3.

(Introduzione dell'articolo 5-ter alla legge n. 283 del 1962 in materia di violazioni in materia di utilizzo di alimenti in contrasto col principio di precauzione)

1. Dopo l'articolo 5-bis della legge 30 aprile 1962, n. 283, come introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 5-ter. - 1. Quando i fatti previsti dall'articolo 5 concernono previsioni legislative o regolamentari in materia di sicurezza alimentare che attuano il principio di precauzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 ad euro 75.000 per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, e la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000 per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 5.

2. Agli effetti del comma 1, per violazioni che contrastano col principio di precauzione si intendono quelle rispetto alle quali la nocività per la salute degli alimenti dipende da valutazioni risultanti da previsioni normative europee o nazionali in materia che si richiamano al predetto principio».

Art. 4.

(Introduzione dell'articolo 5-quater alla legge n. 283 del 1962 in materia di alimenti non genuini)

1. Dopo l'articolo 5-ter della legge 30 aprile 1962, n. 283, come introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 5-quater. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque prepara, produce, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti privati, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque aventi una composizione non conforme alle norme vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 75.000 euro se il fatto è commesso nell'ambito, nelle forme o per le finalità dell'industria, della grande distribuzione o del commercio all'ingrosso.

2. Se il fatto è commesso nelle forme del commercio al dettaglio, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro».

